

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1953

(11^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 137
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
CADORNA, relatore	128, 129, 130, 131, 132, 133, 136
CORNAGGIA MEDICI	125
DE GIOVINE	132
DE LUCA	135
JANNUZZI	127, 128, 131, 132, 136
MESSE	127, 136
PALERMO	123, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137
PRESTISIMONE	127, 136
TADDEI	122, 129

« Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza » (252) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	121, 123
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	122
DE GIOVINE, relatore	122
JANNUZZI	122
PALERMO	123

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Farina e Secchia, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Rogadeo.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza » (252) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Il disegno di legge: « Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza » non è iscritto all'ordine del giorno della riunione odierna. Poiché ragioni di estrema urgenza ne consigliano la

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

discussione immediata, penso che si debba esaminare subito, se la Commissione è d'accordo.

Non facendosi alcuna osservazione, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei dare qualche chiarimento in ordine all'oggetto del disegno di legge.

Con decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, l'Amministrazione militare fu autorizzata a permutare o vendere gli oggetti fuori uso che si erano accumulati attraverso le raccolte verificatesi nel dopoguerra. Tale disposizione di legge fu successivamente prorogata e, attraverso due o tre proroghe, venne a scadere nel 1951.

Al momento attuale si è verificata di nuovo la necessità di ricorrere a queste vendite e a queste permutate, perchè, con il rinnovo dei materiali avvenuto in seguito a forniture ricevute dall'estero, molti oggetti sono invecchiati e, quindi, sono passati nei magazzini.

Oggi, dunque, l'Amministrazione militare si trova ad avere i magazzini ingombri; il che, per spese di magazzinaggio e di altra natura, importa oneri notevoli, nonchè un danno grave per l'economia nazionale, cui si vengono a sottrarre oggetti metallici preziosi ai fini della trasformazione industriale. Si è venuta a creare, così, una specie di manomorta dei rottami, che conviene eliminare nell'interesse del Paese.

Vi era stato, durante l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative, qualche dubbio d'interpretazione, perchè l'Amministrazione militare riteneva di essere autorizzata a fare delle permutate senza chiederne il consenso a nessun altro Ministero, in quanto la legge si riferiva esclusivamente alla « Amministrazione militare », mentre il Ministero del tesoro sosteneva che le eventuali autorizzazioni dovessero essere date di concerto col Tesoro stesso. Noi, aderendo a tale tesi, abbiamo chiarito i dubbi interpretativi nell'articolo 2, stabilendo che l'autorizzazione deve essere richiesta ogni volta al Ministero del tesoro.

Con l'articolo 3 si è inclusa nel presente provvedimento anche la Guardia di finanza, per la quale sussistono analoghe esigenze, e

che, non essendo compresa nelle Forze armate, ha bisogno di norme speciali.

DE GIOVINE, *relatore*. Ho ben poco da aggiungere alle chiare e brevi parole dell'onorevole Sottosegretario. La necessità della legge sottoposta al nostro esame è ovvia; non si tratta che di prorogare ancora per un anno disposizioni di legge, che sono state già applicate.

Con provvedimento legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, le Amministrazioni militari venivano autorizzate a permutare o a vendere il materiale o deteriorato dall'uso o divenuto antiquato e superato. Da successivi provvedimenti di legge tale disposizione venne prorogata sino al 17 luglio 1951 (legge 13 ottobre 1950, n. 926) e l'autorizzazione estesa anche ai materiali sanitari, oltre che a quelli di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici. Ma, per varie circostanze e per situazioni nuove create soprattutto dagli eventi internazionali, si rende indispensabile prorogare ulteriormente le disposizioni suddette, che permetteranno di liberare i depositi delle Amministrazioni militari da materiale superato e non più adeguato alle moderne esigenze. D'altra parte, le stesse Amministrazioni potranno, senza nuovi oneri per i rispettivi bilanci, procurarsi materiali efficienti con la permuta di quelli superati.

Si rende quindi necessario prorogare per altri dodici mesi la efficacia delle disposizioni in oggetto ed estenderle anche al materiale del Corpo della guardia di finanza, che ha bisogno urgente di rinnovare soprattutto il naviglio, ormai vecchio e logoro.

Ad evitare, infine, dubbi d'interpretazione, l'articolo 2 della legge richiama espressamente le modalità stabilite nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il provvedimento di legge non importa alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.

JANNUZZI. Sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, il quale risolve un vecchio inconveniente di carattere contabile: quando un bene viene in disuso, appartenendo al demanio dello Stato e non al demanio delle Forze armate, che lo ha sempli-

cemente in uso, dovrebbe tornare al Ministero del tesoro, in quanto dovrebbe costituire un'entrata ordinaria dello Stato. Evidentemente il presente disegno di legge, col richiedere l'intervento del Ministero del tesoro, fa sì che le operazioni possano essere svolte dal Ministero della difesa, cioè dall'organo tecnicamente più competente, senza che il Tesoro sollevi difficoltà, come legittimamente le sollevava quando si trattava di permuta che si facevano rientrare nel demanio del Ministero della difesa, anzichè nel demanio dello Stato.

PALERMO. Anche noi di questa parte siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1 sono espletati con le modalità stabilite dall'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico dell'Amministrazione della Guardia di finanza.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro, interpellata per la parte finanziaria in merito ai nuovi finanziamenti del disegno di legge ha espresso il seguente parere: « La 5^a Commissione, avuta comunicazione della delibera 10 dicembre corrente della Commissione difesa sul disegno di legge n. 56, assunta con riserva del parere della Commissione finanze e tesoro, rileva che la copertura della maggiore spesa di 3 miliardi e mezzo è fatta con trasferimento delle somme occorrenti da altri capitoli dello stesso bilancio, ed a questo proposito la 5^a Commissione nulla ha da osservare sulla regolarità formale della copertura stessa.

« Ritiene, tuttavia, suo dovere far presente il pericolo che può presentare la decurtazione di altri capitoli del bilancio, che si suppone siano stati formati tenuto conto del reale fabbisogno cui debbono provvedere e che nel corso dell'esercizio potrebbero risultare insufficienti, a meno che — e questo si ritiene in base alle informazioni date — la diminuzione sia correlativa a minori impegni prevedibili per cause verificatesi fra la presentazione dei bilanci e la legge attuale ».

PALERMO. Vorrei fare un'osservazione: sono d'accordo con l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro, tenendo presente, soprattutto, il fatto che noi andiamo incontro ad una spesa sensibile, se pure approvata da tutti noi in quanto riconosciuta giusta nell'interesse degli ufficiali. Il punto su cui desidero richiamare l'attenzione dei colleghi è il seguente: il Ministero della difesa non può compilare dei bilanci congegnati in maniera tale che possano essere spostati dei miliardi da un capitolo all'altro con la massima disinvoltura. Nel caso presente si tratta di una cifra davvero

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

notevole; in altre occasioni si tratterà di cifre ancora più rilevanti; vorrei quindi raccomandare all'onorevole Sottosegretario che il prossimo bilancio sia compilato con criteri più precisi e, quindi, più contabili.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Data la complessità del nostro Ministero, non è possibile che i bilanci della difesa siano esatti al cento per cento, come può avvenire per altri Dicasteri. Purtroppo i mutamenti tecnici esigono adeguamenti in più o in meno a seconda delle circostanze, tenuto conto, inoltre, che i singoli capitoli vengono compilati con un anticipo notevole sull'anno finanziario a cui si riferiscono.

Tuttavia, non è esatto dire che il Ministero della difesa disponga a suo beneplacito delle somme iscritte nel bilancio, e neppure di quelle iscritte nel cosiddetto « fondo a disposizione »; per poterne disporre occorre, infatti, un decreto interministeriale, e quindi l'assenso del Tesoro, oppure, come nel caso presente, una legge autorizzativa del Parlamento.

PRESIDENTE. Ricordo che per l'approvazione dell'articolo 67 era in atto una riserva costituita dal parere della Commissione finanze e tesoro. Ora che tale riserva è sciolta, metto ai voti l'articolo 67 con le nuove tabelle al primo comma, di cui è stata data lettura nella precedente riunione.

(È approvato).

Riprendiamo ora la discussione dell'articolo 68, di cui do nuovamente lettura:

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

competere, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità

di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti	»	50.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
colonnelli e gradi corrispondenti generali di brigata e gradi corrispondenti	»	90.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	120.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dell'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni conte-

4^a COMMISSIONE (Difesa)

11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

nute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

PALERMO. Ricordo che al primo comma dell'articolo 68 avevo proposto in altra riunione un emendamento al fine di far usufruire dei benefici previsti nell'articolo in esame anche gli ufficiali mutilati per ragioni di servizio. L'emendamento è così formulato: « Dopo le parole " All'ufficiale che cessa " aggiungere le altre: " o abbia cessato " ». Mi fu fatto osservare nella riunione, cui mi riferisco, che il mio emendamento più opportunamente doveva essere discusso in sede di disposizioni transitorie e finali.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Riconfermo che, come ebbi già a dire, l'emendamento del senatore Palermo troverà eventuale migliore collocazione in sede di disposizioni finali e transitorie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 68 nel testo di cui ho dato lettura, con le nuove tabelle già comunicate in altra riunione; esso risulta pertanto così formulato:

« All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

competete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

subalterni	L. 120.000
capitani e gradi corrispondenti »	150.000
maggiori e gradi corrispondenti »	180.000

tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	L. 210.000
colonnelli e gradi corrispondenti »	270.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	» 360.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	» 420.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	» 480.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	» 540.000

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Riferendomi ad un emendamento proposto dal senatore Cornaggia Medici, di cui è stata data lettura nella riunione del 10 dicembre, sottopongo alla Commissione l'opportunità di inserire dopo il terzo comma il seguente emendamento aggiuntivo: « All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica che sia cessato dal servizio permanente per età l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale di grado corrispondente dell'Esercito, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa ».

CORNAGGIA MEDICI. Sono favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario che dovrà essere inserito dopo il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

PALERMO. Ricordo che nella riunione del 10 dicembre avevo proposto un emendamento al quarto comma soppressivo delle parole: « al primo e al secondo comma ». Mi fu chiesto di rinviare la discussione ad altra riunione; ed aderii a tale invito. Ripropongo oggi l'anzidetto emendamento.

Nell'articolo 68 si parla del primo e del secondo comma dell'articolo 38 e non si nomina il terzo comma con il quale si dispone che il beneficio di poter cumulare la pensione di guerra e la pensione ordinaria compete anche all'ufficiale che abbia conseguito la pensione vitalizia. Con il terzo comma si chiarisce, insomma, che anche coloro che abbiano cessato dal servizio permanente per cause diverse da quelle previste nel primo comma, ma che successivamente hanno avuto il riconoscimento dell'invalidità o della mutilazione hanno diritto al cumulo di cui al primo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo spirito dell'emendamento del senatore Palermo è affatto innovativo. L'articolo 38 non si riferisce alla indennità di riserva o di ausiliaria, ma stabilisce il cumulo del trattamento di quiescenza e della pensione di guerra per gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra. Nel terzo comma dell'articolo 38 si dice che il cumulo tra trattamento di quiescenza e pensioni di guerra è conseguito non solo dagli ufficiali che all'atto della cessazione dal servizio sono stati riconosciuti infermi per causa di guerra, ma anche da coloro che successivamente ottengono tale riconoscimento. L'articolo 68 stabilisce un'indennità a sè stante, e fissa il concetto che l'indennità di riserva spetta agli ufficiali che sono collocati nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni della legge sull'avanzamento e agli ufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio.

L'emendamento Palermo è innovativo, perchè vorrebbe estendere l'indennità stabilita a favore di questa categoria a coloro che abbiano cessato dal servizio per cause diverse da quelle sopra ricordate, per esempio a domanda.

PALERMO. Si tratta di una questione squisitamente umana. Vorrei ricordare ai colleghi che nel 1946 si fece una larga propaganda in seno alla classe degli ufficiali per ottenere un largo esodo, dato che si prevedeva che il Trattato di pace avrebbe di gran lunga ridotto le nostre Forze armate. Quando fu approvata la legge sullo sfollamento, molti ufficiali, per evitare di essere mandati via, fecero domanda di cessazione volontaria dal servizio. Tra costoro vi erano mutilati o invalidi che ebbero riconosciuta la mutilazione o l'invalidità successivamente. Non capisco, pertanto, la differenza di trattamento, che oggi si vorrebbe instaurare.

Ricordo che molti di questi ufficiali mutilati o invalidi sfollati erano già in aspettativa per motivi di salute al momento della interruzione del rapporto. Perchè volete creare una simile distinzione nella categoria dei mutilati e degli invalidi? Ecco perchè insisto sul mio emendamento, ispirato al concetto di non creare divisioni.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrei che la discussione dell'emendamento Palermo fosse influenzata dal caso particolare degli ufficiali sfollati che già erano in aspettativa per motivi di salute. Qui si tratta di studiare un istituto nella sua purezza giuridica. Si vorrebbe, insomma, stabilire una indennità per coloro che sono andati via per una causa diversa dalla causa di servizio. Ma se un ufficiale è andato via volontariamente, perchè gli dobbiamo dare un'indennità di riserva?

Poichè gli ufficiali hanno limiti di età per il collocamento a riposo inferiori rispetto agli altri funzionari dello Stato, per tale ragione si è accordato ad essi un trattamento intermedio, attraverso una indennità di riserva, dal momento della cessazione dal servizio al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli altri funzionari statali: di qui la necessità che l'indennità di riserva sia concessa soltanto a coloro che cessano dal servizio o per limiti di età, o per mutilazioni o invalidità dipendenti da causa di guerra. Stabilire, invece, che chi cessa dal servizio a domanda deve avere lo stesso trattamento degli altri non mi sembra

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

equo. Mi sembra, quindi, che l'emendamento del senatore Palermo non sia da accogliere.

JANNUZZI. Mi sembra che l'equivoco sorga da una non felice dizione dell'ultimo comma dell'articolo 38, che prevede i casi in cui il cumulo, di cui al primo comma, può essere riconosciuto dopo la cessazione dal servizio permanente. L'articolo 68 dà la possibilità di cumulare anche l'indennità di riserva a coloro che abbiano cessato dal servizio permanente per effetto di cause dipendenti da ferite, lesioni o infermità. In verità vi è una certa disparità di trattamento.

Si tratta di vedere, tuttavia, se esista, o no, una giustificazione. La giustificazione che viene data è la seguente: chi cessa dal servizio permanente per ragione di ferite o di infermità contratte in guerra, si trova in condizioni peggiori di colui che ha lasciato il servizio permanente senza esservi costretto dalle anzidette cause, anche se ha avuto successivamente il riconoscimento della infermità di guerra.

In altri termini, chi cessa dal servizio per mutilazioni, ferite o malattie contratte in guerra cumula il trattamento di pensione di guerra, il trattamento di quiescenza ordinaria e l'indennità di riserva; e si è disposto in tale maniera, perchè non venga a trovarsi in una condizione inferiore rispetto a chi cessa dal servizio per limiti di età. Invece colui che ha cessato dal servizio per cause naturali, cioè, per esempio, a sua domanda o per altre cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali, non ha diritto all'indennità. E chi ha avuto il riconoscimento della malattia o della mutilazione dopo la cessazione dal servizio permanente si trova in condizione di parità con gli altri in quanto ugualmente mutilato o ferito, ma in condizioni di disparità in quanto non ha goduto di tutto il periodo di servizio permanente ed ha lasciato il servizio per una causa del tutto estranea. Si tratta di vedere se ciò è o meno, giustificato.

PRESTISIMONE. Tra gli ufficiali che hanno lasciato il servizio permanente, coloro che si sono ritirati a domanda — e credo non siano molti — sono stati persuasi a far ciò perchè era stato loro promesso un reimpiego,

che invece non è venuto. Se si vuole andare incontro alle esigenze di questa categoria, penso che il reimpiego sia la prima agevolazione da concedere, tanto più che questi ufficiali non sono troppo numerosi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Molti si sono allontanati dal servizio perchè è, o meno, giustificato.

PALERMO. Dobbiamo riportarci all'epoca nella quale gli ufficiali non andavano via volontariamente, ma erano costretti a lasciare il servizio in seguito al disastro da cui l'Italia era stata colpita, al periodo, cioè, in cui si voleva che la Nazione avesse poche Forze armate, ma perfettamente efficienti. In tal modo, l'ufficiale provvisto di maggiore sensibilità patriottica e che, invalido di guerra, non è restato in servizio finchè lo Stato non gli ha riconosciuto la mutilazione o l'infermità, ma volontariamente, per sgravare il bilancio dello Stato e dare possibilità all'Esercito di avere elementi efficienti, se ne è andato a casa, dovrebbe essere trattato in maniera peggiore di colui che, pur non potendo rendere un servizio efficiente, fino all'ultimo momento ha continuato a percepire lo stipendio? Perchè a quest'ultimo dovrebbero essere assegnati i benefici dell'ausiliaria e della riserva, mentre il primo ne verrebbe escluso soltanto per il fatto che è andato via a domanda, pur avendo subito la stessa mutilazione o una mutilazione maggiore? Mi sembra si tratti di una soluzione non conforme a giustizia e, soprattutto, al senso di umanità che ci ha guidati finora nell'esaminare la presente legge.

MESSE. Sostanzialmente sono d'accordo col senatore Palermo. Anche io ricordo come molti ufficiali lasciarono il servizio attivo negli anni tumultuosi, tristi e difficili del dopoguerra, per cercare altrove una sistemazione. Lasciamo andare il fatto se essi abbiano, o no, operato, come afferma il senatore Palermo, nel superiore interesse del servizio; sarebbe forse un po' troppo pretendere ciò, almeno da tutti. Ma il fatto è che hanno lasciato il servizio, ed è anche vero che sono stati invogliati a fare ciò. Quindi, se il beneficio di cui ha parlato il senatore Palermo va riferito ad un numero non

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

troppo ingente di benemeriti combattenti, ritengo opportuno concederlo, allo scopo di mettere gli interessati sullo stesso piano degli altri che hanno lasciato l'Esercito per altri diversi motivi.

PRESIDENTE. Ricordo che una eventuale approvazione dell'emendamento Palermo importerebbe un nuovo onere finanziario, su cui bisognerà preventivamente chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

PALERMO. Si tratterà all'incirca di un centinaio di ufficiali, e penso che, di fronte ad un bilancio che si aggira sui 600 miliardi di lire, la concessione di alcune decine di migliaia di lire in più al mese ad un centinaio di ufficiali non verrebbe certamente a turbare l'ordine economico del nostro Paese, nè tanto meno il bilancio della Difesa.

TADDEI. Io penso che, se si tratta di una semplice questione di reperimento di fondi, può essere facilmente risolta: ove la copertura non vi sia, non troverei nulla di strano se si diminuisse di mille lire mensili l'indennità di riserva o di ausiliaria per costituire il fondo necessario per il nuovo stanziamento.

JANNUZZI. Faccio presente che il primo comma dell'articolo 68 stabilisce che l'indennità di riserva spetta all'ufficiale collocato in ausiliaria per età o a causa della legge sull'avanzamento e all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni, o infermità dipendenti da causa di servizio. Quindi già è stato approvato il principio secondo il quale l'indennità di riserva spetta solo nel caso in cui la cessazione dal servizio sia dipendente da età, ferite, lesioni o infermità, e non quando sia dipendente da altre cause. Siamo, perciò, vincolati dalla precedente decisione e per coerenza non possiamo accogliere l'emendamento del senatore Palermo.

PALERMO. La tesi del senatore Jannuzzi, se egli mi consente, è eccessivamente curiale-sca. Il primo e il secondo comma dell'articolo 38 stabiliscono il cumulo della quiescenza con la pensione di guerra. Il terzo comma riporta al comma primo. Si tratta di un ingra-

naggio di richiami; e quindi non esiste alcuna preclusione a cui si possa fare appello. Tuttavia, ne faccio una questione di umanità.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Indubbiamente anche una questione sostanziale va risolta attraverso le questioni di procedura. Pertanto, se il senatore Palermo aderisse ad esaminare la questione dal punto di vista procedurale, la questione rimarrebbe impregiudicata, mentre, se l'emendamento venisse respinto, la questione riuscirebbe pregiudicata anche nel merito. Il senatore Jannuzzi, attraverso una questione di carattere formale, tende a lasciare impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. La questione ha un carattere procedurale ed un carattere umano. Su quest'ultimo siamo tutti d'accordo. Non so, quindi, se valga la pena di irrigidirsi su una questione, soltanto procedurale, di questo genere, che si potrà risolvere in altra sede con la buona volontà del Governo e di tutti noi.

PALERMO. Poichè siamo tutti d'accordo sulla questione umana, perchè nasconderci dietro una questione procedurale? Non credo che se l'emendamento non fosse approvato, la strada sarebbe sbarrata, perchè è sempre possibile presentare un provvedimento di legge *ad hoc*.

PRESIDENTE. Ricordo, ancora una volta, che in caso di accoglimento dell'emendamento del senatore Palermo, bisogna sospendere l'approvazione finale dell'articolo, allo scopo di accertare l'onere finanziario.

CADORNA, *relatore*. Debbo far presente che non si può rimandare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge per il quale esiste una aspettativa fortissima. Vi saranno dei casi in cui l'ufficiale che è andato via, è stato successivamente colpito da una malattia derivante dal servizio, che lo rende inefficiente, ed è giusto che in tale caso sia considerato che abbia cessato dal servizio per cause di servizio; ma quasi tutti coloro che sono andati via per ragioni personali, possono trovare la strada per ottenere magari una pensione di ottava categoria. Bisogna, quindi, ammettere

che la maggioranza delle persone che accampano e pretestano una malattia dopo anni, non sono nelle condizioni di chi per una ragione di malattia ha dovuto lasciare il servizio. Quindi, non può esservi parità di diritti fra gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento del senatore Palermo, con il quale si propone di sopprimere nel quarto comma dell'articolo 68 le parole « al primo e secondo comma ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 68 nel testo di cui è stata già data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il quinto comma dell'articolo 68. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il sesto e ultimo comma dell'articolo 68, nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'intero articolo 68 come risulta dopo le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato proposto un articolo 55-bis, di cui do lettura :

« L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra simile, o assolvere incarichi retribuiti, o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'articolo 67 ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole al nuovo articolo 55-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura, adesso, di un nuovo articolo 103-bis proposto dal senatore Taddei così formulato :

« Gli ufficiali che dal servizio permanente siano stati collocati, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, od aggravate od occasionate dal servizio di guerra a' sensi del primo comma dell'articolo 39 e che, comunque, siano stati richiamati in servizio, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno un anno, hanno diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propone un nuovo testo dell'articolo 103-bis con il quale in sostanza accetta il principio proposto dal senatore Taddei. Ne do lettura :

« Per l'ufficiale della riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e che, per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Taddei se accetta la formulazione proposta dal Governo.

TADDEI. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo governativo dell'articolo 103-bis sostitutivo del testo proposto dal senatore Taddei. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura di un nuovo articolo 105-*bis* che in sede di coordinamento dovrebbe divenire un comma aggiuntivo dell'articolo 105:

Art. 105-*bis*.

Tuttavia agli ufficiali dell'Esercito che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'articolo 68 compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscono già dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole al nuovo articolo 105-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 105-*bis* di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Palermo propone un nuovo articolo 104-*bis* così formulato:

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 1472 del 7 maggio 1948 debbono intendersi estese a tutti gli ufficiali che, avendo optato per il trattamento economico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, ed avendo ottenuto, dalle competenti Autorità sanitarie militari, proroghe all'aspettativa fino al raggiungimento del periodo massimo di tre anni, siano stati poi collocati in congedo assoluto per ferite od infermità contratte in servizio od in guerra od aggravate da eventi bellici ed abbiano ottenuto una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. L'intero periodo di aspettativa, di cui tali ufficiali hanno avuto il godimento, dovrà essere considerato, a tutti gli effetti, come servizio permanente effettivo ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza il senatore Palermo chiede una modifica della legge speciale riguardante gli ufficiali e i sottufficiali. L'emendamento del senatore Palermo si riferisce però unicamente

agli ufficiali. Ciò è un primo motivo di riserva da parte del Governo, perchè nel caso si riconoscesse la necessità di modificare il decreto legislativo n. 1472 del 7 maggio 1948, esso andrebbe modificato sia per gli ufficiali che per i sottufficiali.

Assicuro che da parte mia vi è la migliore buona volontà di risolvere la questione, ma non posso al momento accertare l'onere finanziario che deriverebbe dalla proposta del senatore Palermo. Non posso quindi dare una risposta in merito, ma solo un'assicurazione di piena accettazione di questo problema umano da parte del Ministero. Per questi motivi vorrei che il senatore Palermo trasformasse il suo emendamento in una raccomandazione.

PALERMO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, e voglio augurarmi che questa volta una raccomandazione, che ritengo rivolta dalla Commissione unanime, non resti allo stato di platonica raccomandazione, ma si possa tramutare in un fatto concreto, allo scopo di rendere giustizia ad una benemerita categoria di ufficiali, i quali hanno diritto ai vantaggi di cui alla mia proposta. Anche quando si trattò di ratificare il decreto legislativo n. 1472, l'interpretazione da noi data fu quella estensiva, cioè a dire la disposizione fu riferita a tutti gli ufficiali sfollati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sottolineo alla Commissione l'opportunità di inserire un nuovo articolo 107-*bis* così formulato:

Art. 107-*bis*.

Agli ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

Quelli, però, di detti ufficiali che all'atto del collocamento « a disposizione » erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo ruo-

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

lo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra o di generale ispettore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di « a disposizione » cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di età di detto grado.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato all'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 107-bis.

(È approvato).

JANNUZZI. Faccio osservare che l'articolo 20 estende la posizione di « a disposizione » agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica. Tale posizione già preesisteva per gli ufficiali di Marina. È Stato, quindi, necessario che, nelle disposizioni transitorie, si stabilisse qualcosa circa quegli ufficiali della Marina che già si trovavano nella posizione di « a disposizione »

rispetto alla nuova norma sancita dalla legge: si è deciso, pertanto, in via transitoria, che, se essi non avessero ancora raggiunto il limite di età previsto per il collocamento in ausiliaria, dovessero restare a disposizione fino al raggiungimento del limite di età.

Senonchè, è avvenuto quanto segue: che qualche ufficiale a disposizione della Marina, che non aveva ancora raggiunto il limite di età, tuttavia, in virtù di una disposizione di carattere speciale del 1935, era stato già collocato in ausiliaria. Si è venuta quindi a creare una evidente disparità di trattamento: l'elemento comune è che gli uni e gli altri non hanno raggiunto i limiti di età, come prevede la disposizione transitoria; l'elemento di differenziazione è che, per effetto di una disposizione speciale, vi sono alcuni ufficiali che non possono beneficiare di una norma che equipara la posizione di « a disposizione » della Marina con quella stabilita nella nuova legge.

Di fronte a questa situazione, si chiede di rimediare, in sede transitoria, a tali casi di carattere particolare; ed a tal fine presento il seguente articolo 107-ter:

Art. 107-ter.

Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione, in applicazione, dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo prima del raggiungimento del limite di età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite non abbiano raggiunto alla data di degli articoli 20 e 29 della presente legge ».

Agli ufficiali ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme degli articoli 20 e 29 della presente legge.

In definitiva, non si ristabilisce una posizione di « a disposizione » per chi già ne aveva perduto il diritto, ma si equipara la posizione di coloro che non hanno ancora raggiunto il limite di età per il collocamento a disposizione a quella di coloro che, per effetto della nuova legge, hanno diritto di rimanere a disposi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

zione fino al raggiungimento del limite di età. Si tratta di una questione di elementare giustizia, che, se anche riguardasse soltanto dei casi particolari, dovrà richiamare la nostra attenzione; tanto più che si tratta di norme di carattere transitorio, le quali per loro natura sono destinate a regolare i casi particolari nel passaggio tra la nuova e la vecchia legge.

CADORNA, *relatore*. Tale emendamento fu già proposto nell'altra tornata di lavori, ed anche allora fu fatto presente che esso investe una questione sostanziale. Negli altri provvedimenti riguardanti gli ufficiali di Marina si trattava, infatti, di trasferimenti o modificazioni relative ad ufficiali in servizio; qui si tratta, invece, di una modificazione in base alla quale gli ufficiali già appartenenti alla categoria in congedo sono retrodatati nel servizio permanente effettivo.

Prospetto al Ministero le conseguenze che ne possono derivare nei confronti delle altre categorie.

JANNUZZI. La preoccupazione del senatore Cadorna può essere superata dalla considerazione che qui ci troviamo di fronte ad una disposizione di carattere innovativo, e cioè alla creazione della posizione di « a disposizione » per le tra Forze armate; donde la necessità che i casi che si sono *medio tempore* verificati abbiano un medesimo trattamento. È vero infatti che si determina, attraverso l'emendamento da me proposto, il passaggio dall'ausiliaria all'« a disposizione »; ma è vero, altresì, che l'« a disposizione » è addirittura una nuova forma di stato degli ufficiali, che crea un intero nuovo sistema.

Se nelle disposizioni transitorie dovessimo avere la preoccupazione di non intaccare i principi generali, esse non sarebbero più tali: appunto perchè la vecchia e la nuova legge possono stabilire principi diversi, la disposizione transitoria rimedia a tutte le situazioni che la nuova legge pregiudica, per fare in modo che il nuovo provvedimento, nell'armonia legislativa dell'intero sistema giuridico, non nuocia a determinate categorie di persone.

Tale è la ragione fondamentale di carattere giuridico e morale che mi spinge a sostenere una tesi che mi sembra non contrasti nè con l'ordinamento generale della legge, nè con l'ordinamento generale giuridico dello Stato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sull'emendamento del senatore Jannuzzi il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

CADORNA, *relatore*. Anche io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 107-ter presentato dal senatore Jannuzzi, su cui il Governo e il relatore hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE GIOVINE. In relazione all'emendamento testè approvato del senatore Jannuzzi, propongo che sia considerata anche la situazione del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, i quali effettivamente sono venuti a trovarsi in una situazione di eccezionale disparità rispetto agli altri ufficiali; i capitani, per esempio, sono stati messi in congedo all'età di 48 anni e sono stati richiamati e trattenuti in servizio; ora, qual'è la posizione di costoro ai fini della quiescenza? Essi hanno diritto alla liquidazione che spetta loro in base all'età raggiunta nel momento in cui sono stati collocati a riposo, e non possono avvalersi, allo stato delle cose, dei nuovi limiti di età fissati nella tabella che dovremo in seguito esaminare, e che sono più favorevoli dei precedenti.

A questo proposito presento il seguente articolo 107-quater:

« Con effetto dal 1° gennaio 1950 e fino a due anni dopo l'emanazione delle nuove disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, è sospesa l'applicazione dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti nei confronti dei capitani e maggiori del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici.

« I capitani e maggiori del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, nei cui riguardi si applichi la norma di cui al precedente comma, in attesa che siano emanate le nuove disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono promozioni ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

La seconda parte dell'emendamento ha lo scopo di non danneggiare la carriera altrui.

CADORNA, *relatore*. Qui si tratta di un'altra categoria richiamata dall'ausiliaria in servizio effettivo. A questi ufficiali abbiamo già elargito molte concessioni, creando per essi un ruolo a parte, fissando come termine di arrivo il grado di colonnello, cui essi non avrebbero potuto mai aspirare provenendo dalla vita civile in età già avanzata; di questi vantaggi non usufruiscono però coloro che, trovandosi ormai nell'ausiliaria, sono stati richiamati in servizio. Non v'è ragione quindi che non approfittino anch'essi della nuova carriera che verrà costituita e che, come abbiamo infranto il principio una volta con l'applicazione dell'articolo 107-ter, non si debba infrangerlo una seconda volta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo rilevare che, da quanto ho potuto comprendere, l'emendamento del senatore De Giovine presenta a mio parere delle differenze sostanziali con l'articolo 107-ter che abbiamo approvato; e desidero fare presenti tali differenze alla Commissione affinché attraverso il nuovo articolo 107-ter non si apra una breccia attraverso cui può passare chi vuole.

Il presente emendamento attiene alla disciplina dei limiti di età, in quanto chiede che dal 1° gennaio 1950 sia sospesa l'applicazione dei limiti di età nei confronti della categoria considerata nella proposta; chiede, cioè, una cosa gravissima: che gli interessati siano automaticamente rimessi non già a disposizione, ma in servizio permanente effettivo. Il problema quindi è molto diverso da quello prospettato nell'articolo 107-ter.

Sono contrario, quindi, all'accoglimento del nuovo articolo 107-*quater* proposto dal senatore De Giovine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore De Giovine. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il Governo propone il seguente nuovo articolo 111-*bis*:

« Tuttavia agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in ri-

forma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'articolo 68 compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscono già dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo l'inserzione di un nuovo articolo 122 relativo alla decorrenza così formulato:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

« Agli ufficiali che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennità di cui agli articoli 67 e 68 le indennità stesse sono corrisposte con effetto dal 1° gennaio 1953.

« Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1952) ».

L'ultimo comma dell'articolo 122 si riferisce alla tabella n. 1, con la quale diamo effetto retroattivo ai limiti di età previsti per i ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Naturalmente se fossero approvati altri emendamenti in sede di tabelle, probabilmente in sede di coordinamento qualche modifica dovrebbe essere fatta all'articolo 122.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 122. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PALERMO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, quando sollevai il problema dei mutilati, il Ministro disse che non poteva assolutamente prendere alcun impegno, ma considerava con simpatia tale benemerita categoria. Presento in proposito un ordine dei

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

giorno così formulato: « La Commissione di difesa invita il Governo ad esaminare la possibilità di ricostituire il ruolo dei sedentari, e ciò non solo per dimostrare la riconoscenza del Paese nei riguardi della gloriosa categoria degli ufficiali mutilati invalidi di guerra, ma anche per dare la possibilità a codesta benemerita categoria di ufficiali di continuare a servire la Patria ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle nobilissime e sentite parole del senatore Palermo; si permette, però, di osservare che una simile inizia-

tiva, se accettata, altererebbe il sistema della legge e verrebbe ad introdurre il ruolo dei servizi sedentari.

PALERMO. Si potrebbe dire: « incarichi speciali ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Istituire un ruolo *ad hoc* significa alterare il sistema della legge; tuttavia mi riservo di studiare la questione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle tabelle annesse. Do lettura della tabella n. 1:

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata	—	64	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come la Commissione sa, l'Arma dei carabinieri ha fatto presenti alcune necessità particolari dipendenti dalle vacanze che si effettuerebbero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello; il che porterebbe un pregiudizio per il servizio.

Ora il Governo ha attentamente considerato la questione; è sembrato inopportuno alterare i limiti di età semplicemente per la categoria degli ufficiali dei carabinieri, perchè tale elevazione, come la Commissione ha rilevato, avrebbe delle ripercussioni notevoli anche nei riguardi di altre categorie di ufficiali dell'Esercito.

Vi sarebbe una seconda possibilità, quella cioè di richiamare ufficiali dalla riserva, secondo quanto è stabilito dall'articolo 50. Ed allora si potrebbe prendere in considerazione una disposizione di questo genere: « I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che cessino, per età, dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro della difesa per la durata di un anno.

« Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dei carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953 ».

In questa maniera il Ministero terrebbe conto delle osservazioni fatte dall'Arma dei carabinieri, senza proporre un aumento dei limiti di età.

PALERMO. Ricordo che nella passata legislatura quando discutemmo il disegno di legge in Assemblea, il senatore Vaccaro presentò un emendamento per i generali; ora se il senatore Vaccaro insistesse nel presentare tale emendamento, direi che sarebbe opportuno prima esaminare la sua proposta. Nel caso che essa venisse accolta, le proposte relative all'Arma dei carabinieri dovrebbero essere considerate sotto un aspetto diverso; nel caso, invece, che fosse respinta si potrebbe approvare l'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« I limiti di età stabiliti nelle tabelle annesse al presente disegno di legge sono aumentati di un anno per i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri ».

DE LUCA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, sono stato indotto a presentare l'anzidetto emendamento di carattere particolare, perchè fino a questo momento non si è parlato dell'emendamento più generale che lo avrebbe dovuto comprendere. Tuttavia, avrei preferito discutere prima il problema generale, e poi quello particolare. Ho ascoltato con molta attenzione la proposta dell'onorevole Sottosegretario per venire incontro alla particolare situazione dell'Arma dei carabinieri. Dichiaro che, se il mio emendamento fosse respinto, accetterei in via subordinata la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

Ho presentato l'emendamento perchè attraverso di esso viene posto un rimedio più radicale alla situazione. A mio avviso, l'Arma dei carabinieri dovrebbe avere un particolare trattamento, perchè la funzione dei carabinieri partecipa delle funzioni specifiche dell'Esercito, ma anche delle funzioni particolari del Corpo di pubblica sicurezza e, in un certo modo, anche del Corpo della guardia di finanza. Per questi due Corpi i limiti di età attualmente in vigore sono molto superiori a quelli previsti dalle presenti tabelle per i carabinieri, e in particolare tale differenza appare per i colonnelli e i tenenti colonnelli. Infatti, mentre la tabella prevede il limite di 58 anni di età per un colonnello dell'Esercito, e quindi anche dei carabinieri, per le Guardie di finanza il limite è di 60 anni.

Ora non vedo la ragione di tale differenza, soprattutto in considerazione della analogia delle funzioni.

Per queste ragioni, e per altre di natura generale che mi riserverei di prospettare qualora dovessi presentare l'emendamento più generale cui ho accennato, ritengo che la mia proposta possa essere meritevole di approvazione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

PALERMO. A mio avviso l'emendamento del senatore De Luca non può essere preso in considerazione, perchè il problema dei limiti di età va affrontato nel suo complesso.

I carabinieri già godono di un trattamento migliore di quello dell'Esercito rispetto ai limiti di età. Vorrei pregare il senatore De Luca di non voler discutere ora il suo emendamento per non pregiudicare l'eventuale aumento dei limiti di età per tutte le Armi, in sede di discussione delle tabelle.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. A me pare che la pregiudiziale del senatore Palermo sia fondata, perchè la questione dei limiti di età va trattata nel suo insieme. Insisto nel pregare la Commissione di approvare l'articolo nel testo governativo, nell'intesa che, qualora vengano ritoccate le tabelle dei limiti di età, gli articoli verranno opportunamente modificati.

CADORNA, relatore. Comprendo la finalità dell'emendamento De Luca che ha lo scopo di aiutare funzionalmente l'Arma dei carabinieri, che verrebbe a trovarsi a disagio per il fatto che molti ufficiali di grado elevato dovrebbero lasciare il servizio per limiti di età; ma bisogna preoccuparsi della parità fra le varie Armi per quanto attiene ai limiti di età. Desidererei, insomma, che non si creassero appigli per nessuno. I carabinieri hanno avuto già due leggi a loro favore intese al prolungamento dei limiti di età; qualora, quindi, non venissero aumentati i limiti di età per l'Esercito, non possiamo fare per i carabinieri un provvedimento che può essere ritenuto di favore.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sono d'accordo che questo emendamento non ha carattere pietistico, ma funzionale. Tuttavia debbo invitare il senatore De Luca a non insistere sull'emendamento stesso, dato l'orientamento della Commissione.

MESSE. Mi dichiaro contrario all'emendamento De Luca. A mio avviso non si può sostenere un paragone tra i Carabinieri, la Pubblica Sicurezza e le Guardie di finanza: mentre i carabinieri fanno parte integrale dell'Esercito, lo stesso non si può dire per gli altri due Corpi.

Quindi i limiti di età dei carabinieri vanno raffrontati con quelli delle altre Armi dell'Esercito. Ciò premesso, va ricordato che fino al 1940 i limiti di età dei carabinieri erano uguali a quelli delle altre Armi dell'Esercito. Successivamente i carabinieri ebbero vantaggi notevoli: i limiti di età passarono per il generale di divisione da 60 anni a 64, per il generale di brigata da 58 a 62, per il colonnello da 56 a 58; anche il tenente colonnello fruì di quattro anni di differenza rispetto all'Esercito; il maggiore dei carabinieri di cinque anni in più rispetto al maggiore dell'Esercito; i capitani di quattro anni in più e i subalterni di due anni in più passando da 48 a 50 anni. Quindi esiste già una differenza notevole di trattamento, e non vedo ora la necessità di accentuare maggiormente tale differenza. Per quel che riguarda la crisi cui si andrebbe incontro con l'applicazione integrale dei limiti di età previsti nelle tabelle per i carabinieri — crisi di funzionalità — non condivido tale pessimismo, perchè se i colonnelli che lasceranno il servizio per limiti di età, hanno indiscussi meriti, credo che non siano di minor valore i tenenti colonnelli che li dovranno sostituire; e in maniera analoga per i singoli gradi. Oltre a ciò, l'esodo non è contemporaneo ma scaglionato nel tempo.

Per tutte queste ragioni non vedo come si possa sostenere un aumento dei limiti di età limitatamente ai carabinieri, e, quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESTISIMONE. Sono certo di difendere una causa perduta; ma mi dichiaro d'accordo con il senatore De Luca. Non dobbiamo dimenticare che nella guerra moderna un buon comandante di corpo d'armata dell'esercito deve avere un'energia fisica notevole, certamente maggiore di quella necessaria ad un colonnello dei carabinieri che in sostanza fa vita di ufficio.

Quest'ultimo, quindi, può lasciare il servizio ad una età maggiore.

JANNUZZI. Non comprendo come con limiti di età così bassi vi siano ancora giovani che abbracciano la carriera militare, quando si sa che nell'Arma dei carabinieri a 55 e anche a 50 anni si è mandati via con pensioni di fame.

4^a COMMISSIONE (Difesa)11^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

Ciò è uno dei motivi per cui molte volte i migliori non intraprendono la carriera militare.

Gli ufficiali dei carabinieri non vanno paragonati con gli ufficiali delle altre Armi. Io li accosterei piuttosto agli altri funzionari dello Stato per le loro funzioni. Si crede forse che un tenente dei carabinieri sia idoneo a 50 anni, e non a 51?

La questione dei limiti di età incide profondamente su tutti i funzionari dell'Amministrazione dello Stato. Non ci accorgiamo che perdiamo i migliori, non ci accorgiamo di quanto accade tutti i giorni? Molte volte alti ufficiali sono costretti a ricorrere a impieghi modesti nella vita civile, pur di arrotondare la pensione.

Faccio, poi, due considerazioni: indubbiamente il livello medio della durata della vita è aumentato; in secondo luogo, l'inidoneità fisica di una persona non avviene per tutti alla medesima età.

Se un ufficiale, per il quale lo Stato ha speso del denaro per la preparazione, resta in servizio per un maggior numero di anni, se ne avvantaggia il servizio; non si è costretti ad assumere il maggior onere finanziario che deriverebbe dal pagamento degli emolumenti agli ufficiali necessari per rinnovellare i quadri, nello stesso tempo in cui si corrisponde la pensione agli ufficiali posti fuori servizio.

La verità è che i giovani vogliono farsi strada. Ma i giovani devono considerare che i provvedimenti, che oggi paventano, andranno domani a loro beneficio. Per queste considerazioni penso che se aumentiamo di un anno i limiti di età degli ufficiali dei carabinieri facciamo cosa che non sposta affatto la funzionalità del servizio e l'idoneità degli ufficiali; e assumiamo una iniziativa utile agli ufficiali e alla Amministrazione dello Stato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso dichiarare al senatore Jannuzzi che, fortunatamente per le Forze armate, giovani di primo ordine entrano nelle nostre Accademie militari, senza lasciarsi influenzare dalla considerazione dei limiti di età, per l'aumento dei quali il Governo ha fatto ogni sfor-

zo. Quando l'ufficiale cessa dal servizio attivo, in base alle nuove tabelle percepisce, infatti, 154 mila lire se generale di corpo d'armata e, scendendo ai gradi minori, 64 mila lire se maggiore, 56 mila lire se capitano, ecc.; e gode di tale trattamento fino a 65 anni di età. Quindi, fino al limite di età medio per il servizio dei funzionari dello Stato, vi è una indennità *medio tempore* che serve a indennizzare gli ufficiali per il fatto che essi, per ragioni funzionali di Arma, cessano dal servizio ad un'età inferiore a quella degli altri dipendenti dello Stato. Inoltre l'ufficiale messo fuori servizio ha il vantaggio di aver piena libertà di azione e di poter conseguire altri redditi.

PALERMO. L'emendamento proposto dal Governo, tendente a dare al Ministro la facoltà di poter richiamare dalla riserva gli ufficiali dei carabinieri, mi trova sfavorevole, perchè non vorrei, da un punto di vista di giustizia, che fossero richiamati solo certi ufficiali. A mio avviso tali richiami non dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità del Ministro, ma dovrebbero essere disciplinati da una norma generale. Penso, ad ogni modo, che non possiamo esaminare il problema dei carabinieri se non esaminiamo il problema nel suo complesso, sempre tenendo presente il fine ultimo, che è di assicurare la migliore organizzazione ed efficienza delle Forze armate.

Poichè il problema è molto complesso, rimandiamone la discussione alla prossima riunione, in modo di poterlo affrontare con maggiore ponderatezza. Ciascuno porterà il contributo del proprio esame fatto nel frattempo, e speriamo di poter concordare la norma che riterremo più opportuna nell'interesse delle Forze armate.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 21,10.

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari